

Il presente decreto sarà inviato al competente organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A13585

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 ottobre 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Domus», in Civitacastellana.

**IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VITERBO**

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Visto il verbale della ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore:

«Domus», con sede in Civitacastellana, costituita per rogito notaio dott. Togandi Giuseppe in data 23 febbraio 1987, repertorio n. 31312, registro delle società n. 6487, BUSC n. 1610/225687.

Viterbo, 12 ottobre 2000

Il direttore: BARBATO

00A13583

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 4 settembre 2000.

Approvazione del piano territoriale paesistico del Matese.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1994, che ha affidato al Ministero per i beni culturali e ambientali la redazione e l'approvazione dei piani di cui all'art. 1-bis alla legge 8 agosto 1985, n. 431, per la Campania, considerando che il termine stabilito dalla stessa legge per l'approvazione dei piani è stato abbondantemente superato senza che le autorità regionali abbiano provveduto a redigere ed approvare i suddetti piani;

Visto che la sentenza della Corte costituzionale del 6 febbraio 1995, n. 36, ha dichiarato che spetta allo Stato disporre, mediante il decreto del Presidente della Repubblica del 15 giugno 1994, la sostituzione dell'amministrazione regionale della Campania con il Ministero per i beni culturali e ambientali ai fini del compimento degli atti necessari per la redazione e l'approvazione del piano territoriale paesistico della regione Campania;

Visto il decreto-legge del 14 dicembre 1974, n. 657, convertito con modificazioni nella legge 29 gennaio 1975, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 dicembre 1994, n. 760;

Ritenuta l'opportunità e l'urgenza di esercitare i poteri sostitutori, stante la mancata approvazione, da parte della regione Campania dei piani paesistici e dei piani urbanistico-territoriali nei termini di legge;

Ritenuto indispensabile e urgente procedere alla redazione approvazione del piano territoriale paesistico per assicurare più efficace tutela su territori di notevole valore paesaggistico dell'ambito del Matese comprendente i comuni di Ailano, Alife, Capriati al Volturno, Castello Matese, Fontegreca, Gallo, Gioia Sannitica, Letino, Piedimonte Matese, Prata Sannita, Rāviscanina, San Potito Sannitico, S. Angelo ad Alife, Valle Agricola, Cerreto Sannita, Gusano, Mutri, Faicchio, Pietraroja, S. Gregorio Matese e S. Lorenzello;

Vista la legge 8 luglio 1986 che, all'art. 6, richiede, il concerto con il Ministro dell'ambiente;

Visto il precedente decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 13 novembre 1996, con il quale era stato approvato il piano territoriale paesistico dell'ambito del Matese;

Visto l'accordo di programma approvato con decreto del presidente della giunta regionale della Campania in data 18 novembre 1997, n. 22048 e pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Campania n. 61 del 9 dicembre 1997 relativo all'ampliamento della zona V.I.R.I. del comune di Alife (Caserta);

Considerato che il tribunale amministrativo regionale della Campania, I Sez., con sentenze depositate il 14 settembre 1999, ha annullato il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 13 novembre 1996, rilevando, tra l'altro, che «è mancata una compiuta valutazione dei risultati prodotti dalla fase partecipativa espletata in contraddittorio con le amministrazioni locali»;

Visto che è stata espletata una fase partecipativa in contraddittorio con le amministrazioni locali, come verbale del 21 dicembre 1999, che in tale fase il Ministero per i beni e le attività culturali ha ricevuto proposte scritte di modifiche alla normativa del piano, che il Ministero per i beni e le attività culturali ha provveduto alla stesura del piano tenendo conto delle proposte ritenute compatibili con la tutela paesistica;

Visto che il comitato di settore per i beni archeologici nella seduta del 26 gennaio 2000 ha espresso parere favorevole;

Visto che il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici nella seduta del 7 marzo 2000 ha ritenuto inopportune le variazioni proposte;

Sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali che nella seduta del 7 marzo 2000 ha espresso parere contrario alle varianti al piano, concordando con il parere del comitato di settore per i beni ambientali e architettonici;

Rilevato che possono essere condivise le osservazioni del comitato di settore per i beni ambientali e architettonici riguardo ai punti:

1) non elevare il limite della pendenza delle coperture inclinate dal 35% al 45%, perché si altererebbe uno dei caratteri dell'edilizia tradizionale;

2) non consentire l'ampliamento delle volumetrie esistenti dal 10% al 20% e l'ampliamento delle presistenze anche non rurali per l'adeguamento igienico sanitario dal 10% al 20% nelle zone P.I. del piano, perché sono le zone paesisticamente più pregiate, mentre gli stessi ampliamenti sono consentibili in altre zone maggiormente antropizzate;

3) non ridurre le fasce di rispetto delle emergenze monumentali da 300 mt a 100 mt perché si ridurrebbero la fruibilità e il pregio paesaggistico di tali emergenze;

Ritenuto che per altre osservazioni del comitato di settore per i beni ambientali e architettonici si può osservare che:

a) per quanto riguarda l'attività estrattiva delle cave, il piano prevede la necessità di sottoporre le zone di cava a progetto di restauro ambientale, nell'ambito del restauro può essere consentito il prelievo di materiale, il risultato sarà comunque un ambito paesaggisticamente migliore;

b) per quanto riguarda l'elevazione dei limiti di altezza da 6,50 m a 7,50 m, l'elevazione è di misura irrilevante e pertanto non ne sarebbe giustificato il divieto;

c) per quanto riguarda le attrezzature turistico-alberghiere il piano prevede 5.000 mc di edilizia turistico-alberghiera in località Campomaiuri e Miralago e 10.000 mc in località Bocca della Selva, sono due zone circoscritte e la cubatura è limitata in un'area molto vasta quale è il Matese, si ritiene, quindi di non condividere quanto espresso nel parere del comitato di settore in quanto si tratta di cubature non eccessive e che pertanto non alterano negativamente il paesaggio e che comunque le stesse saranno puntualmente sottoposte al vaglio della soprintendenza per la loro approvazione;

Rilevato che può essere condivisa l'osservazione del comitato di settore per i beni archeologici sulla definizione di interesse «paleontologico» e non «geopaleontologico» del sito di Pietraroja;

Ritenuto di dover quindi procedere all'approvazione del piano territoriale paesistico dell'ambito massiccio del Matese, tenendo conto della compiuta valutazione dei risultati prodotti dalla fase partecipativa espletata in contraddittorio con le amministrazioni locali, nel rispetto delle decisioni del tribunale amministrativo regionale;

Visto il decreto legislativo del 20 ottobre 1998, n. 368, di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Decreta:

È approvato il piano territoriale paesistico dell'ambito del massiccio del Matese comprendente i comuni di Ailano, Alife, Capriati al Volturno, Castello Matese, Fontegreca, Gallo, Gioia Sannitica, Letino, Piedimonte Matese, Prata Sannita, Raviscanina, San Potito Sannitico, S. Angelo ad Alife, Valle Agricola, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Pietraroja, S. Gregorio Matese e S. Lorenzello.

Il piano è composto da numero trentuno tavole fotografiche in scale 1:10.000 con la zonizzazione, di una relazione di un fascicolo di norme di attuazione.

Le fotocarte e le norme di attuazione relative al piano territoriale paesistico, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono depositate presso l'ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali - Roma;

altra copia è depositata presso la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici delle province di Caserta e Benevento.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2000

*Il Ministro per i beni
e le attività culturali*
MELANDRI

Il Ministro dell'ambiente
BORDON

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2000
Registro n. 2 Beni e attività culturali, foglio n. 90

00A13674

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 31 marzo 2000.

Riduzione dei tassi agevolati, applicati alle operazioni finanziarie ai sensi delle leggi n. 394/1981 e n. 304/1990, vigenti alla data del 2 novembre 1999.

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;

Visto l'art. 3, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 304;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante «Disposizioni in materia di commercio estero, a norma dell'art. 43 lettera c) e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 22, comma 7, ai sensi del quale i decreti di attuazione relativi alle disposizioni ivi menzionate sono adottati dal Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visti i decreti ministeriali in data 2 luglio 1987 e 13 febbraio 1992, recanti la disciplina delle modalità di concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti accordati ai sensi delle leggi n. 394/1981 e n. 304/1990;

Vista la deliberazione del CIPE in data 9 luglio 1998, con la quale è stata istituita la V Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, prevista dall'art. 24 del decreto legislativo n. 143/1998;

Vista la deliberazione della V Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero del 9 luglio 1999, con-

cernente i tassi di interesse agevolato applicati alle imprese a fronte dei finanziamenti concessi in base alle leggi n. 394/1981 e n. 304/1990;

Vista la deliberazione del CIPE in data 6 agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 novembre 1999, con la quale è stato disposto che, in considerazione del particolare andamento dei tassi di interesse, in via eccezionale, ai finanziamenti accordati ai sensi delle leggi n. 394/1981 e n. 304/1990, ancora in fase di erogazione, preammortamento, ammortamento o rimborso — i cui tassi agevolati risultino superiori di almeno un punto percentuale ai tassi agevolati vigenti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera stessa — vengano applicati i tassi agevolati in vigore alla data medesima, maggiorati di un punto percentuale;

Ritenuta la necessità di dare attuazione a tale deliberazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai finanziamenti accordati ai sensi delle leggi n. 394/1981 e n. 304/1990, che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono ancora in fase di erogazione, preammortamento, ammortamento o rimborso — cui siano applicati tassi agevolati superiori di almeno un punto percentuale ai tassi agevolati vigenti alla data del 2 novembre 1999 — si applicano i tassi agevolati in vigore alla predetta data, maggiorati di un punto percentuale.

2. Gli interessi di mora da corrispondere, in caso di ritardato rimborso di detti finanziamenti, sono calcolati in base al tasso di riferimento in vigore alla citata data del 2 novembre 1999.

3. La riduzione dei tassi disposta con il presente provvedimento ha natura di intervento straordinario «un tantum».

4. La Simest Spa, quale soggetto gestore, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, del fondo di cui all'art. 2, comma 4, della legge n. 394/1981, ove richiesto dagli interessati, è autorizzata a procedere alla riduzione dei tassi agevolati in conformità del presente decreto.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il Ministro del commercio con l'estero
FASSINO

*Il Ministro del tesoro, del bilancio,
e della programmazione economica*
AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2000
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 110
00A13584

Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

MODULARIS
B.A.C. - 84

ARRIVO 15 SET. 2000
PROT. N. 14760
DEL 18-09-2000



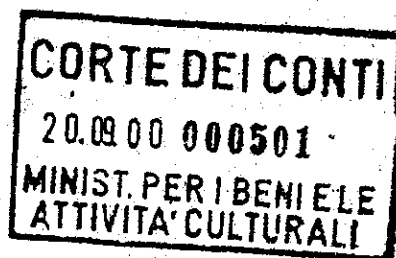
Mod. 8 (Serviz. Generale)

154

*Al Ministro
per i Beni e le Attività Culturali*

Di concerto con

Il Ministro dell'Ambiente



VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 Gennaio 1972,
n. 8;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 Giugno 1994,
che ha affidato al Ministero per i beni culturali e ambientali la redazione e
l'approvazione dei Piani di cui all'art. 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431,
per la Campania, considerando che il termine stabilito dalla stessa
legge per l'approvazione dei Piani è stato abbondantemente superato senza
che le autorità regionali abbiano provveduto a redigere ed approvare i
suddetti Piani;

VISTO che la sentenza della Corte Costituzionale del 6 Febbraio
1995, n. 36, ha dichiarato che spetta allo Stato disporre, mediante il Decreto
del Presidente della Repubblica del 15 Giugno 1994, la sostituzione
dell'Amministrazione Regionale della Campania con il Ministero per i beni
culturali e ambientali ai fini del compimento degli atti necessari per la
redazione e l'approvazione del Piano Territoriale Paesistico della Regione
Campania;

15 mw

[Signature]



245

*Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali*

VISTO il Decreto Legge del 14 dicembre 1974, n. 657 convertito con modificazioni nella legge 29 Gennaio 1975, n. 5;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 3 Dicembre 1975, n. 805;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 20 Dicembre 1994, n. 760;

RITENUTA l'opportunità e l'urgenza di esercitare i poteri sostitutori, stante la mancata approvazione, da parte della Regione Campania dei Piani Paesistici e dei Piani Urbanistico-Territoriali nei termini di legge,

RITENUTO indispensabile e urgente procedere alla redazione approvazione del Piano Territoriale Paesistico per assicurare più efficace tutela su territori di notevole valore paesaggistico dell'ambito del Matese comprendente i Comuni di Ailano, Alife, Capriati al Volturno, Castello Matese, Fontegreca, Gallo, Gioia Sannitica, Letino, Piedimonte Matese, Prata Sannita, Raviscanina, San Potito Sannitico, S. Angelo ad Alife, Valle Agricola, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Pietraroja, S. Gregorio Matese e S. Lorenzello;

VISTA la legge 8 Luglio 1986 che, all'art. 6, richiede, il concerto con il Ministro dell'Ambiente;

VISTO il precedente decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 13 Novembre 1996, con il quale era stato approvato il Piano Territoriale Paesistico dell'Ambito del Matese;

VISTO l'accordo di programma approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania in data 18 Novembre



Handwritten signature and initials



3A

Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali

1997, n. 22048 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 61 del 9 Dicembre 1997 relativo all'ampliamento della zona V.I.R.I. del Comune di Alife (CE);

CONSIDERATO che il T.A.R. della Campania, I Sez., con sentenze depositate il 14 Settembre 1999, ha annullato il Decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 13 Novembre 1996, rilevando, tra l'altro, che "è mancata una compiuta valutazione dei risultati prodotti dalla fase partecipativa espletata in contraddittorio con le Amministrazioni locali";

VISTO che è stata espletata una fase partecipativa in contraddittorio con le Amministrazioni locali, come verbale del 21 Dicembre 1999, che in tale fase il Ministero per i beni e le attività culturali ha ricevuto proposte scritte di modifiche alla normativa del Piano, che il Ministero per i beni e le attività culturali ha provveduto alla stesura del piano tenendo conto delle proposte ritenute compatibili con la tutela paesistica;

VISTO che il Comitato di settore per i beni archeologici nella seduta del 26 gennaio 2000 ha espresso parere favorevole;

VISTO che il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici nella seduta del 7 marzo 2000 ha ritenuto inopportune le variazioni proposte;

SENTITO IL Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali che nella seduta del 7 marzo 2000 ha espresso parere contrario alle varianti al piano, concordando con il parere del Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici;

RILEVATO che possono essere condivise le osservazioni del Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici riguardo ai punti:



Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.



Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali

1) non elevare il limite della pendenza delle coperture inclinate dal 35% al 45%, perché si altererebbe uno dei caratteri dell'edilizia tradizionale;

2) non consentire l'ampliamento delle volumetrie esistenti dal 10% al 20% e l'ampliamento delle presistenti anche non rurali per l'adeguamento igienico sanitario dal 10% al 20% nelle zone P.I. del piano, perché sono le zone paesisticamente più pregiate, mentre gli stessi ampliamenti sono consentibili in altre zone maggiormente antropizzate;

3) non ridurre le fasce di rispetto delle emergenze monumentali da 300 mt a 100 mt perché si ridurrebbero la fruibilità e il pregio paesaggistico di tali emergenze;

RITENUTO che per altre osservazioni del Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici si può osservare che:

- a) per quanto riguarda l'attività estrattiva delle cave, il piano prevede la necessità di sottoporre le zone di cava a progetto di restauro ambientale, nell'ambito del restauro può essere consentito il prelievo di materiale, il risultato sarà comunque un ambito paesaggisticamente migliore;
- b) per quanto riguarda l'elevazione dei limiti di altezza da 6,50 m a 7,50 m., l'elevazione è di misura irrilevante e pertanto non ne sarebbe giustificato il divieto;
- c) per quanto riguarda le attrezzature turistico-alberghiere il piano prevede 5.000 mc. di edilizia turistico-alberghiera in località Campomaiuri e Miralago e 10.000 mc. in località Bocca della Selva, sono due zone circoscritte e la cubatura è limitata in un'area molto



545

Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali

vasta quale è il Matese, si ritiene, quindi di non condividere quanto espresso nel parere del Comitato di settore in quanto si tratta di cubature non eccessive e che pertanto non alterano negativamente il paesaggio e che comunque le stesse saranno puntualmente sottoposte al vaglio della Soprintendenza per la loro approvazione;

RILEVATO che può essere condivisa l'osservazione del Comitato di settore per i beni archeologici sulla definizione di interesse "paleontologico" e non "geopaleontologico" del sito di Pietraroja;

RITENUTO di dover quindi procedere all'approvazione del Piano Territoriale Paesistico dell'ambito massiccio del Matese, tenendo conto della compiuta valutazione dei risultati prodotti dalla fase partecipativa espletata in contraddittorio con le Amministrazioni locali, nel rispetto delle decisioni del T.A.R.

VISTO il Decreto Legislativo del 20 Ottobre 1998 n. 368 di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali.

DECRETA

E' approvato il Piano Territoriale Paesistico dell'ambito del Massiccio del Matese comprendente i Comuni di Ailano, Alife, Capriati al Volturno, Castello Matese, Fontegreca, Gallo, Gioia Sannitica, Letino, Piedimonte Matese, Prata Sannita, Raviscanina, San Potito Sannitico, S. Angelo ad Alife, Valle Agricola, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Pietraroja, S. Gregorio Matese e S. Lorenzello.



685

Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali

Il Piano è composto da numero trentuno tavole fotografiche in scale 1:10.000 con la zonizzazione, di una relazione di un fascicolo di norme di attuazione.

Le fotocarte e le norme di attuazione relative al Piano Territoriale Paesistico, che costituiscono parte integrante del presente Decreto, sono depositate presso l'Ufficio Centrale per i beni ambientali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali - Roma; altra copia è depositata presso la Soprintendenza per i Beni ambientali, architettonici, artistici e storici delle Province di Caserta e Benevento.

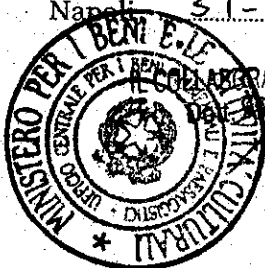
Il presente Decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 04 SET. 2000

[Signature]
Il Ministro per i beni
e le attività culturali

La presente copia composta di
N. 6 fogli è conforme all'originale
esistente agli atti di
emesso da quest'Ufficio.

Napoli 31-10-2000



[Signature]
Il Ministro dell'ambiente

MINISTERO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

VISTO E REGISTRATO AL N. 230

ROMA, LI 18 SET. 2000

Il Direttore dell'Ufficio Centrale del Bilancio
(Dott. Salvatore Sasso)

145
IN VIGORE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO
AMBITO MASSICCIO DEL MATESE

COMUNI DI : Ailano, Alife, Capriati al Volturno, Castello del Matese, Fontegreca, Gallo, Gioia Sannitica, Letino, Piedimonte Matese, Prata Sannita, Raviscanina, San Potito Sannitico, S. Angelo d'Alife, Valle Agricola, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Pietraroia, San Gregorio Matese e San Lorenzello.

NORME DI ATTUAZIONE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II - NORME E PRESCRIZIONI DELLE SINGOLE ZONE

IL MINISTRO



MINISTRO

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI



PIANO TERRITORIALE PAESISTICO
AMBITO MASSICCIO MATESE

Dirigente del Servizio Pianificazione
Arch. Mario Antonio De Cunzio

Direttore Generale
Arch. Pio Baldi

P. Baldi

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ex art 19 quinquies L. 43/85

Art. 1 - Finalità e contenuti del piano

1. La presente normativa di piano detta norme e prescrizioni riguardanti il territorio del Massiccio del Matese dei Comuni di Ailano, Alife, Capriati al Volturno, Castello del Matese, Fontegreca, Gallo, Gioia Sannitica, Letino, Piedimonte Matese, Prata Sannita, Raviscanina, San Potito Sannitico, S. Angelo d'Alife, Valle Agricola, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Pietraroia, San Gregorio Matese e S. Lorenzello, sottoposti alla disposizione dell'art. 162 del D.L. vo 29/10/99 n. 490. (1)

2. Il presente Piano Territoriale Paesistico, redatto ai sensi dell'art. 149 del D.L. vo 29/10/99 n. 490, è costituito dalle norme di attuazione e dalle tavole di zonizzazione. (1)

Art. 2 - Delimitazione dell'ambito di piano

1. L'ambito cui si applica la presente normativa è quello definito dall'intero territorio dei Comuni di Ailano, Alife, Capriati al Volturno, Castello del Matese, Fontegreca, Gallo, Gioia Sannitica, Letino, Piedimonte Matese, Prata Sannita, Raviscanina, San Potito Sannitico, S. Angelo d'Alife, Valle Agricola, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Pietraroia, San Gregorio Matese e S. Lorenzello così come individuati dai DD.MM. 28 marzo 1985, relativi alle aree ed ai beni individuati ai sensi dell'art. 2 del D.M. 21 settembre 1984.

2. Le aree regolate dal presente piano sono distinte in zone, secondo le perimetrazioni e le normative specificate negli articoli del successivo Titolo II. La distinzione di tali zone di piano è stata determinata dal valore differenziato degli elementi costitutivi riconosciuti in sede di analisi. A tali valori corrispondono diversi gradi di tutela paesistica.

Art. 3 - Categorie dei beni oggetto della tutela regolata dal presente piano

1. Per l'ambito sopra delimitato le categorie di beni da tutelare sono quelle individuate dagli artt. 139 e 146 del D.L. vo 29/10/99 n. 490. (1)

Art. 4 – Norme di tutela e suddivisione in zone

1. Nelle zone individuate nel Titolo II della presente normativa, come perimetrate nelle tavole di zonizzazione, si applicano le seguenti norme di tutela:

C.I. Conservazione Integrale;

C.I.P. Conservazione Integrata del Paesaggio di pendice montana e collinare;

C.A.F. Conservazione del Paesaggio agricolo di declivio e fondovalle;

C.I.F. Conservazione Integrata del paesaggio fluviale;

P.A.F. Protezione del paesaggio agricolo di fondovalle;

R.U.A. Recupero urbanistico edilizio e restauro paesistico-ambientale;

V.I.R.I. Valorizzazione degli insediamenti rurali infrastrutturati,

R.A.C.M. Riqualificazione delle aree di cava e di miniere;

V.A.G. Valorizzazione di sito paleontologico;

V.A.T. Valorizzazione turistico-sportiva

Art. 5 – Efficacia delle norme e prescrizioni di piano

1. Il presente piano ha valore di Piano Territoriale Paesistico ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 149 del D.L.vo del 20/10/99 n.490. (1)

2. Il piano di cui al paragrafo precedente costituisce norma immediatamente vincolante e prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, provinciali e nei confronti del P.T.C. ai sensi dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e dei piani di settore regionali. I Piani Regolatori Generali e Particolareggiati dovranno essere adeguati alla presente normativa di Piano paesistico ai sensi dell'art. 150, comma 2, del D.L.vo del 29/10/99 n.490. In sede di adeguamento dei predetti strumenti urbanistici, ovvero in sede di elaborazione degli stessi per i Comuni che ne siano sprovvisti, di concerto con la Soprintendenza Archeologica competente per territorio, dovranno essere perimetrate le aree di interesse archeologico, nonché, di concerto con la Soprintendenza per i BB.AA.AA.AA.SS., dovranno essere individuati e perimetrati i centri storici, i nuclei ed i complessi rurali di valore storico ed ambientale.

Le perimetrazioni dei centri storici e dei nuclei e complessi rurali di valore storico ed

ambientale saranno approvate nelle forme e procedure previste dalla legge.

3. Le autorizzazioni di cui all'art. 151 del D.L. vo del 29/10/99 n.490 per i progetti riguardanti le cose e gli immobili compresi nei territori regolati dal presente Piano, sono rilasciate nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente normativa. Il Sindaco, previo parere consultivo obbligatorio della Commissione Edilizia Integrata ex legge R.C. n. 10/82, vigila sulla osservanza delle prescrizioni contenute nella presente normativa, dando immediata comunicazione alla Soprintendenza per i BB.AA.AA.SS. ed alla Soprintendenza Archeologica delle autorizzazioni rilasciate trasmettendole, contestualmente alla relativa documentazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 151 del D.L. vo del 29/10/99 n.490. (1)

Art. 6 – Categorie degli interventi di recupero

1. Ai fini della gestione della tutela dei beni vincolati, oggetto del presente piano, le categorie di interventi da prevedere, si definiscono come segue.

2. Manutenzione ordinaria

~~Per manutenzione ordinaria si intendono gli interventi che consistono in opere di pulitura,~~
conservazione, reintegrazione parziale o ripristino di elementi di finitura degli edifici senza apportare modifiche estetiche o tecnologiche.

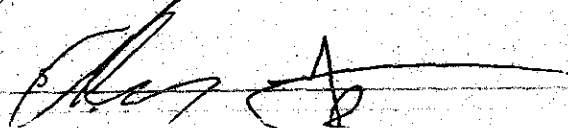
3. Manutenzione straordinaria

Per manutenzione straordinaria si intendono gli interventi finalizzati a rimuovere e sostituire parti anche strutturali di edifici, installare e/o adeguare impianti igienico-sanitari e tecnologici, senza modificare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari.

Fanno parte di questa categoria anche gli interventi richiesti per il miglioramento antisismico delle strutture verticali ed orizzontali (volte, solai, tetti) che non modifichino la struttura dei singoli componenti né le dimensioni dell'unità immobiliare.

Negli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici di valore ambientale paesistico nonché su quelli di cui alle lettere b) e c) dell'art. 139 del D.L. vo 29/10/99 n.490 è vietato:

- alterare la posizione e la forma originarie delle aperture di finestre e porte;
- alterare sagoma, pendenza e tipologia delle coperture nonché sostituire i manti di



copertura tradizionali con materiali ed elementi di tipo diverso;

- alterare pendenze, dimensioni e posizioni di rampe di scale interne ed esterne, se prospicienti corti e/o spazi aperti;
- intonacare i paramenti murari di pietrame, se tradizionalmente lasciati a vista.

4. Restauro

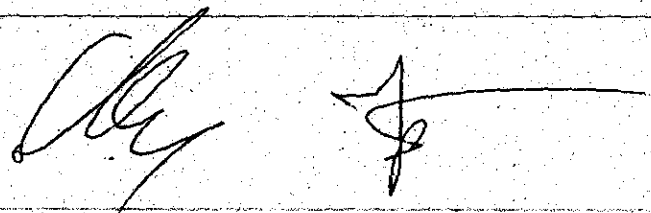
Si definisce intervento di restauro l'insieme di operazioni rivolte alla conservazione degli organismi edilizi che presentino particolare e definito impianto tipologico unitamente a valori storico-artistici e architettonici, propri e correlati ai valori paesaggistici nell'ambiente in cui sono collocati.

Gli interventi di restauro sono volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali, volumetrici e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili. Il restauro si applica per tutti gli immobili assoggettati al vincolo di legge e per tutti gli altri edifici di valore storico-culturale cui sia riconoscibile l'appartenenza significativa alla storia dell'arte e dell'architettura, anche di datazione del XX secolo. In tutti i casi di immobili assoggettati esclusivamente a interventi di restauro, l'

obbligo è esteso ai parchi e giardini di pertinenza, che ne formano elemento costitutivo del paesaggio urbano dei Comuni assoggettati alle forme del presente piano, come fusione tra natura e architettura.

5. Risanamento conservativo

Si definisce risanamento conservativo l'insieme degli interventi destinati al recupero dell'edificio per garantirne la conservazione e la funzionalità; essi riguardano le costruzioni il cui impianto tipologico sia individuabile e architettonicamente qualificato e consistono in interventi di trasformazione, senza alterazioni volumetriche, allo scopo di ripristinare la struttura tipologica e l'aspetto originario nel caso in cui gli immobili da tutelare, isolati o inseriti in complessi stratificati, risultino fortemente deturpati da superfetazioni, aggiunte, aggregazioni interstiziali e simili. Il risanamento conservativo può contemplare la realizzazione e/o l'adeguamento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari.



6. Ristrutturazione edilizia parziale

Gli interventi di ristrutturazione edilizia parziale si riferiscono alle operazioni rivolte alla modifica di una o più parti edilizie, condotte attraverso interventi limitati di demolizioni e ricostruzioni che possano configurare una struttura edilizia in parte difforme dalla precedente, ma nel rispetto dei vincoli planovolumetrici e dei caratteri morfologici della struttura urbana.

Tale categoria di intervento non si applica agli edifici sottoposti al vincolo di cui all'art.6 comma 1 lettere a) e b) nonché a quelli di cui all'art.5 del D.L. vo 29/10/99 n.490 di valore storico-artistico ed ambientale-paesaggistico nonché a quelli di cui alle lettere b) e c) dell'art.139 del predetto decreto.

Per gli interventi suindicati valgono i vincoli planimetrici ed altimetrici dati dalla conformazione del lotto di pertinenza, dalla presenza di eventuali aree a verde, dal profilo altimetrico delle cortine edilizie o dei fabbricati confinanti.

7. Ristrutturazione edilizia integrale

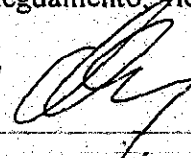
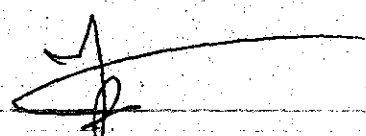
Gli interventi di ristrutturazione edilizia integrale si riferiscono alla costruzione di manufatti previa demolizione dei preesistenti immobili, privi di interesse architettonico e tipologico, e sono finalizzati alla riqualificazione del contesto attraverso la realizzazione di manufatti in sintonia con l'ambiente circostante.

Per gli interventi suindicati valgono i vincoli planimetrici ed altimetrici dati dalla conformazione del lotto di pertinenza, dalla presenza di eventuali aree a verde, dal profilo altimetrico delle cortine edilizie o dei fabbricati confinanti. Tale categoria di intervento non si applica agli edifici sottoposti al vincolo degli art. 1, 2 e 4 della legge 1089/39 di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico nonché di quelli di cui alle lettere b) e c) dell'art.139 del D.L.vo 29/10/99 n.490.

(ai punti 2 e 3 art. 1 L. 1432/39)

8. Ristrutturazione urbanistica

Per operazioni di ristrutturazione urbanistica si intendono quegli interventi pubblici o privati finalizzati al miglioramento del tessuto edilizio esistente, previsti in obbligatorio piano attuativo di dettaglio riguardante il comparto oggetto di intervento. Essi consistono in interventi di sostituzione, modificazione, adeguamento, ricostruzione dell'esistente tessuto

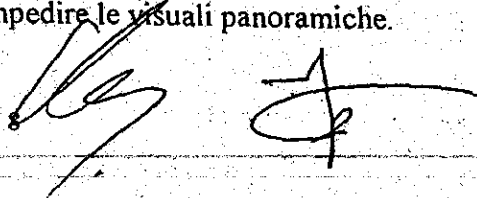
7  

urbanistico-edilizio.

La ristrutturazione urbanistica dovrà ammettersi soltanto per le aree di recente impianto, con esclusione di impianti o parti di essi, aventi valore storico-artistico ed ambientale-paesistico nonché di quelli di cui all'art. 1 lett.c) del D.L.vo 29/10/99 n.490.

Art. 7 - Norme e disposizioni generali per tutte le zone

1. Il Piano detta norme per ognuna delle singole zone specificate nel successivo Titolo II. Le sotto elencate disposizioni generali sono valide per tutte le zone.
2. E' vietata, lungo tutte le strade panoramiche e su entrambi i lati, l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari, anche se provvisori. Nelle aree urbane la collocazione della cartellonistica pubblicitaria dovrà essere autorizzata dal Comune secondo le norme previste dal regolamento edilizio.
3. Per la pavimentazione delle aree scoperte, anche di pertinenza di edifici o comunque di spazi non edificati, ad esclusione delle strade pubbliche già asfaltate e di quelle da realizzare, compatibilmente con le norme delle singole zone, si devono utilizzare materiali che consentano l'assorbimento delle acque meteoriche. I calpestii pubblici e privati, con pavimentazione o basolati tradizionali, non devono essere ricoperti né sostituiti con altri materiali. Al termine dell'installazione di servizi a rete interrati, devono essere ripristinati i manti di calpestio, usando materiali lapidei, se preesistenti, posti in opera a regola d'arte secondo tipologie e tecniche tradizionali della zona.
4. Le aree risultanti dal ripristino dello stato dei luoghi, a seguito di demolizioni di opere abusivamente realizzate e non sanabili, sono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto. Allo scopo dovrà essere redatto apposito progetto che, unitamente alle opere di demolizione, preveda interventi di riqualificazione ambientale.
5. Le falde delle coperture inclinate non dovranno superare la pendenza del 35%. I manti di copertura dovranno essere in tegole del tipo tradizionalmente ricorrente nei luoghi. Per gli impianti produttivi sono consentite coperture a falde con materiali continui che richiamano per disegno e colore i manti di tegole di tipo tradizionale.
6. Per tutti gli edifici, le antenne televisive di qualunque tipo devono essere unificate per edifici o gruppi di edifici, in modo da non impedire le visuali panoramiche.



9/45

7. Per gli immobili di cui all'art.139 lett. b) e c) del D.L.vo 29/10/99 n.490 e per i centri storici e per i nuclei e immobili rurali di valore storico e ambientale valgono le seguenti prescrizioni:

- tutti i materiali, finiture e colori delle parti esterne degli edifici devono essere compatibili con il decoro ambientale: i canali pluviali a vista dagli spazi pubblici, le gronde di raccolta e dispiuvio e ogni altra tubatura o condotta a vista devono essere realizzate o sostituite con elementi di lamiera zincata o di rame;
- le canalizzazioni di impianti tecnici devono essere collocate sotto traccia;
- le ringhiere, corrimano, grate e cancelli di ogni tipo, visibili all'esterno, devono essere realizzati in ferro battuto o lavorato;
- è vietato l'uso di alluminio anodizzato;
- i materiali da impiegare dovranno essere di tipo tradizionale per murature, infissi esterni, grondaie e doccioni, pluviali, recinzioni, manti di copertura e pavimentazioni esterne;
- i manti di copertura tradizionali in coppi non possono essere sostituiti con altro materiale;
- l'impermeabilizzazione delle coperture a volta estradossate deve escludere l'impiego di ~~manti bituminosi e di tutti quei materiali che alterino la fisionomia, la cromia e le~~ caratteristiche esterne delle volte stesse;
- sono vietate le tinteggiature murarie delle superfici esterne con resine sintetiche non traspiranti e i rivestimenti in materiali polivinilici o asfaltici;
- le opere lapidee non vanno tinteggiate ma devono essere ripulite senza l'impiego di sostanze abrasive.

8. Il consolidamento per i fenomeni franosi ed erosivi va eseguito con tecniche di ingegneria naturalistica. Qualora, previa certificazione di istituti scientifici o universitari per interventi pubblici o di rilevante entità e di perizie geologiche per gli altri casi, venga certificato che la tecnica di ingegneria naturalistica non sia applicabile, saranno consentiti interventi da valutare nella loro compatibilità ambientale caso per caso.

9. I muri di contenimento del terreno vanno realizzati con materiale lapideo a faccia vista, ~~senza stilatura dei giunti; in casi eccezionali, qualora sia indispensabile ricorrere a strutture~~ armate, esse dovranno essere rivestite di materiale lapideo ovvero nel modo tradizionale.



9

1/4

10. E' vietata la cancellazione dei segni tradizionali di confine, di delimitazioni di appezzamenti e colture, di sistemazione dei dislivelli, di delimitazioni dei canali, corsi d'acqua e sentieri costituiti da muri di pietrame o tufo, filari di alberi e vegetazione arbustiva, strutture ed elementi in legno.

Art. 8 - Interventi consentiti per tutte le zone

Per tutte le zone comprese nel presente piano, con esclusione del sito paleontologico di cui all'art. 21 della presente normativa (Zona V.A.G.), sono ammessi, anche in deroga alle norme e prescrizioni di tutela delle singole zone (titolo II), nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 6, 7 della presente normativa e comunque sempre che non si arrechino danni alle essenze arboree di alto e medio fusto, i seguenti interventi:

a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo; interventi di ristrutturazione edilizia, parziale ed integrale, che dovranno puntare alla riqualificazione dell'edilizia recente senza comportare alcun incremento delle volumetrie esistenti; interventi per la demolizione e ricostruzione in situ, finanziati ai sensi della legge 219/81, per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1980 e 1981.

b) interventi rivolti al ripristino ambientale del sistema vegetale, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei giardini e dei parchi.

c) opere di ingegneria naturalistica che prevedano:

- l'impiego di materiale vivente, sia da solo sia in combinazione con materiali inerti, per opere di sistemazione delle aree esposte alle frane da crollo o scivolamento per evitare l'erosione superficiale dei versanti;
- interventi di rivestimento di superfici degradate con manto vegetale a protezione dall'erosione superficiale e dall'irrigamento anche con impiego di geocelle o georeti o geostuoie;
- interventi stabilizzanti per consolidamento del terreno in profondità mediante impiego di talee per palificate vive, graticciate, fascinate vive, cordonate o gradonate e piantagioni di specie pioniere;
- interventi combinati di protezione di scarpate o pendii instabili con materiale da costruzione vivi e inerti;
- abbattimento dei massi con la tecnica di presplitting per la difesa della caduta e

sistemazione del fronte di scavo con successiva piantumazione;

- rivestimenti dei pendii con rete metallica ad alta resistenza con successivo inerbimento degli stessi;

- realizzazione di barriere paramassi con funi e reti di acciaio.

d) Interventi di restauro, sondaggi e scavi archeologici e sistemazione delle relative aree, comprendendo le opere funzionali alla sicurezza, ai servizi utili per visitatori e per l'esercizio delle attività istituzionali della Soprintendenza Archeologica.

e) Interventi di sistemazione, ripristino, restauro ambientale e paesistico nelle aree le cui connotazioni di paesaggio naturale od antropizzato siano state alterate dalla presenza di manufatti, impianti ed opere costituenti detrattori ambientali. Tali interventi di restauro ambientale e paesistico per le aree di cave dismesse, per le aree di raccolta e stoccaggio dei rifiuti solidi urbani saturate, e per le aree di discarica in genere, saranno effettuati secondo i criteri indicati al precedente punto c) del presente articolo.

f) Ampliamento delle aree cimiteriali esistenti e relative opere connesse ed indispensabili.

g) Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza e per il superamento delle barriere architettoniche, per gli edifici esistenti. Detti interventi dovranno essere compatibili con le esigenze della tutela paesistica con particolare riferimento al rispetto dei punti di vista panoramici, delle vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno, delle altezze degli edifici stessi e di quelli esistenti al contorno.

h) Realizzazione di tettoie a protezione o deposito temporaneo di raccolto agricolo con strutture lignee e schermature in cannuce o altro materiale vegetale.

i) Interventi per la recinzione dei fondi agricoli, delle aree libere e delle aree edificate secondo le sotto elencate modalità:

- per le aree agricole, i boschi, gli incolti, le aree di macchia e di radura possono realizzarsi recinzioni con filo metallico o rete metallica e pali in legno, ferro o cemento, ovvero con siepi ed arbusti di essenze tipiche del luogo, sempre che non ostacolino le libere visuali;

- per le aree a destinazione residenziale e diversa da quelle sopra elencate, ricadenti in tutte le zone del presente piano, possono realizzarsi recinzioni in muratura a vista, anche con inserimento di cancellate metalliche, queste ultime della massima trasparenza. In ogni caso l'altezza delle recinzioni, di qualsiasi tipo, non può superare i 2,50 metri.



[Handwritten signatures]

1300

l) Interventi di ripristino o reintegrazione di muri di contenimento o recinzione esistenti di pietrame a secco.

m) Interventi di sistemazione e adeguamento della viabilità pedonale interpodereale e carrabile esistente. Realizzazione di nuovi tracciati stradali, di percorribilità locale. Per i tratti panoramici della viabilità esistente e di nuova realizzazione, od esposti alle visuali panoramiche dei siti, le eventuali opere per la realizzazione e l'ampliamento della sede viaria dovranno escludere strutture a sbalzo o su pilastri, tagli ed espiantri di alberi di alto fusto.

n) Interventi, nei centri abitati, per la riqualificazione dell'aspetto delle pubbliche strade, piazze e marciapiedi, scale e luoghi di sosta, con impiego di materiali lapidei e tecniche tradizionali; aiuole ed alberature; elementi di arredo urbano quali panchine, sedili, muretti, corpi illuminanti.

o) Riconversione degli impianti produttivi agricoli ad altra destinazione con eventuale incremento delle volumetrie secondo la normativa Regionale vigente se l'incremento di volumetrie non contrasta con le esigenze di tutela nel paesaggio.

Per gli interventi di cui ai punti b), c), i), e), n) si dovranno utilizzare essenze storicamente inserite nel paesaggio del Matese.

TITOLO II

Art. 9 - Norme per la tutela di sistemi o singolarità geografiche, geomorfologiche e vegetazionali

1. Tutela delle zone boschive

Le norme di cui al presente articolo si applicano per tutte le aree boschive governate da essenze arboree non da frutto, fatta eccezione per i castagneti destinati alla produzione della massa legnosa, anche se comprendenti radure o pianori, come classificate dal competente Organo tecnico. Tali unità ambientali comprendono, altresì, i boschi artificiali colturali di recente impianto.

Le aree boschive configurano unità paesistiche omogenee per compattezza, distribuzione e densità degli esemplari; equilibrio vegetazionale raggiunto dalle piante; valore naturalistico dell'insieme.

Il taglio di essenze arboree, sia colturale che produttivo, è vietato su esemplari secolari. Il taglio colturale, di natura selettiva, è diretto al miglioramento ed alla difesa dell'ambiente mediante diradamenti. Il taglio produttivo deve essere oggetto di apposite autorizzazioni ai

fini ambientali di cui all'art. 151 del D.L.vo 29/10/99 n.490. Non è consentito procedere al taglio e all'espianto della vegetazione arbustiva, tanto di essenze rare che di quelle facenti parte di macchia mediterranea spontanea, senza la prescritta autorizzazione degli enti preposti al controllo. La necessità di espianto di essenze arboree in tutte le zone a causa di affezioni fitopatologiche deve essere valutata dal Settore Amministrativo delle Foreste e del Corpo Forestale dello Stato competenti per zona. In ogni caso, le essenze espantate dovranno essere sostituite da essenze dello stesso tipo. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza o di prevenzione e/o danneggiamento dagli incendi deve essere comunicata, per la prescritta autorizzazione, agli uffici del Settore Amministrativo delle Foreste competente per territorio.

Nelle aree boschive sono vietate le seguenti opere:

- apertura di piste e strade che comportino sbancamenti e/o movimenti di terra di profondità superiore ai 100 cm; (50)
- la realizzazione di manufatti in muratura.

Nelle aree boschive, sono ammessi i seguenti interventi:

- il rimpiazzo di esemplari rimossi perché ammalorati o danneggiati in maniera irreversibile;
- lo sfoltimento della vegetazione di sottobosco;
- la potatura e il rimboschimento;
- la trasformazione dei castagneti in castanili da frutto;
- la sistemazione di piste esistenti con possibilità di ripristino degli esistenti tappetini di usura;
- la realizzazione di opere di riassetto e/o sistemazione idrogeologica con tecniche di ingegneria naturalistica;
- la realizzazione di opere necessarie per la stabilità dei pendii e per migliorare la funzione protettiva delle aree dai fenomeni di dissesto, purché eseguite nel rispetto dei criteri naturalistici;
- la collocazione di prefabbricati di servizio aventi superficie massima di mq. 9,0, di altezza massima al colmo dim. 3,5 posizionati ad una distanza tra loro non inferiore a m. 300,0.

Nei boschi cedui sono ammesse le seguenti opere:

- 14/05
- il taglio o l'espianto culturale, secondo le disposizioni di cui alla L.R. 13/87;
 - lo sfoltimento della vegetazione di sottobosco necessario per le operazioni colturali o di normale governo del bosco;
 - la realizzazione di manufatti in legno per il ricovero di attrezzi aventi superficie massima di mq. 9,0 ed altezza massima al colmo di m. 3,5 posizionati ad una distanza tra loro non inferiore a m. 300,0.

2. Tutela dei corsi d'acqua delle sorgenti e dei bacini idrografici

Nelle incisioni orografiche profonde catalogate come fiumi per una fascia di m. 50,00 a destra e a sinistra del ciglio spondale;

nei corsi d'acqua per una fascia di m. 50,00 a destra e sinistra del ciglio spondale;

intorno a tutte le sorgenti presenti sul territorio interessato dal presente Piano e per una fascia di rispetto di m. 50,0; nei bacini idrografici naturali o artificiali per una fascia di 100,0 mt. intorno alla riva;

nelle fasce di rispetto dei fiumi, dei corsi d'acqua, delle sorgenti, dei bacini idrografici naturali, ricadenti in zona definita RUA ai sensi delle presenti norme, stabilite dagli strumenti urbanistici Comunali, vigenti o da approvarsi secondo le Norme Regionali di settore;

sono vietati i seguenti interventi:

- modifiche del tracciato del corso d'acqua e del perimetro del bacino;
- opere di consolidamento delle sponde che prevedono la realizzazione di manufatti in cls a vista;
- aperture di cave o siti di estrazione del materiale litoide;
- movimenti di terra, scavi profondi, eliminazione dei terrazzamenti naturali di origine alluvionale;
- localizzazione di discariche o di impianti di smaltimento dei rifiuti, localizzazione dei siti di autodemolizione;
- espianto di essenze arboree di qualunque tipo;
- realizzazione di nuove volumetrie;
- apposizione di cartellonistica pubblicitaria lungo i tracciati carrabili ricadenti nelle aree



15/11

predette.

Sono consentiti i seguenti interventi:

- interventi collegati alle attività agro-silvo pastorale che non comportino modifiche delle sponde o espanto di essenze arboree;
- opere di ingegneria idraulica finalizzate alla protezione idrogeologica del sito che non comportino alterazioni della configurazione delle sponde;
- interventi di sistemazione e di difesa delle fasce spondali con opere che prevedano il successivo rapido inerbimento dei pendii;
- per le aree di sorgente è ammessa la realizzazione di impianti di captazione interrati.

Tutte le opere per la difesa spondale dei corsi d'acqua e dei bacini ricadenti nelle zone C.I., C.I.P. e C.I.F., sono consentite esclusivamente se realizzate con interventi di ingegneria naturalistica.

Sono comunque consentiti la pulizia ed, il restauro anche con il ripristino e la modifica del tracciato se si tratta di opere necessarie per evitare il dissesto idrogeologico secondo le indicazioni dell'autorità competente.



Art. 10 – Aree di paesaggio storico archeologico

Il paesaggio Storico Archeologico è definito dai rapporti esistenti tra i resti antichi, ancorché solo in parte emergenti, e territorio circostante e dalla conservazione dei segni di strutturazione del territorio.

La tutela di tali aree attraverso il controllo preventivo da parte della Soprintendenza Archeologica competente per territorio è preordinata alla conservazione dell'identità storica del paesaggio e alla sua riconnessione ai fini della valorizzazione paesistica.

In tali aree, perimetrare come indicato all'art. 5, punto 2, della presente normativa, qualunque sia la tipologia di conservazione o trasformabilità dettata dal successivo Titolo II, valgono le seguenti prescrizioni:

- 1) tutti gli interventi di iniziativa pubblica o privata che comportino scavi o movimenti di terra, o realizzazione di strutture anche precarie, necessitano di parere preventivo vincolante della Soprintendenza Archeologica competente per territorio che potrà chiedere, in sede istruttoria, anche saggi e scavi archeologici;

- 2) la strumentazione urbanistica locale, generale ed esecutiva, deve prevedere nella normativa generale il controllo preventivo del territorio, così come espresso al precedente punto.

Art. 11 - Infrastrutture antropiche

1. Tratturi

Le sedi degli antichi tratturi della transumanza appartenenti al demanio regionale o comunale sono sottoposte al regime di assoluta inedificabilità.

E' ammesso l'attraversamento della sede tratturale in linea ortogonale all'andamento del tracciato, per la realizzazione di sedi viarie di interesse locale, ovvero di reti infrastrutturali, quando non siano individuabili tracciati alterativi.

L'esecuzione degli interventi di cui sopra e di scavi di profondità superiore ai 50,0 cm. è subordinata all'acquisizione del preventivo parere della Soprintendenza Archeologica.

2. Cave e Miniere

Nelle zone ricadenti nel presente piano e per le quali non sia fatto esplicito divieto, è ammessa attività estrattiva nelle aree di cava e miniere.

La coltivazione delle cave e miniere dovrà essere condotta secondo tecniche e metodi che assicurino in ogni caso specifico:

- la limitazione dell'impatto visivo della frattura del paesaggio;
- la pendenza verso monte dei ripiani progressivi per consentire il regolare deflusso e la raccolta delle acque;
- l'inerbimento della superficie già sfruttata per consentire la piantumazione di essenze a rapido accrescimento;
- la preparazione del soprassuolo per la successiva sistemazione definitiva.

Lungo il fronte andranno previsti gli opportuni interventi di ingegneria naturalistica idonei per la riqualificazione del sito, alla cessazione avvenuta delle attività estrattive.

Per le cave esistenti, alla data di entrata in vigore del presente Piano, per le quali esistono ancora aree da coltivare, ricadenti in zone nelle quali è vietata la prosecuzione della attività

14.10

estrattiva, l'attività stessa potrà essere proseguita se finalizzata alla sistemazione ambientale, nei modi e con i tempi stabiliti dallo specifico progetto di coltivazione e recupero, da approvarsi secondo le vigenti normative in materia, dagli organi competenti, e da redigersi in conformità delle norme dell'art. 11 punto 2 che precede.

L'intera area interessata dal progetto approvato deve intendersi come sottoposta a regime della zona RACM.

3. Discariche e stoccaggio di rifiuti

Nelle zone ricadenti nel presente piano e per le quali non sia fatto esplicito divieto è ammessa la realizzazione di impianti per la discarica e lo stoccaggio dei rifiuti solidi urbani.

Le singole aree da destinare allo scopo, di estensione non superiore a 2000 mq comprensivi degli spazi destinati all'ingresso ed alla manovra dei mezzi, nonché alla localizzazione dei necessari manufatti di servizio, dovranno essere opportunamente perimetrate e recintate con alberatura idonea a limitarne la visibilità.

La discarica di materiali inerti dovrà essere effettuata nei siti di estrazione dismessi ed in aree per le quali il riporto di materiale sia necessario per il ripristino dell'originaria configurazione, ai fini del restauro ambientale e paesaggistico. L'area andrà periodicamente sistemata secondo un piano di dettaglio preventivamente redatto dal soggetto interessato ed eseguito a cura del soggetto cui è affidata la gestione dell'impianto.

Le discariche attive alla data di entrata in vigore del presente piano e ricadenti in area in cui è fatto esplicito divieto di prosecuzione attività stessa, dovranno cessare l'esercizio entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente piano, provvedendo nel predetto termine anche alle opere di sistemazione ambientale.

Art. 12- Sanatoria delle opere abusive

Per le concessioni in sanatoria si applicano tutte le norme del presente Piano Territoriale Paesistico.

ART. 13 – Zona di Conservazione Integrale (C.I.)

1. Descrizione dei caratteri Paesaggistici

La zona comprende prevalentemente aree boschive e pianori nudi d'altura situati nella parte sommitale dei rilievi del Massiccio, che presentano rilevante interesse paesaggistico per:

- l'assenza di modifiche antropiche sostanziali dei caratteri naturali;
- l'equilibrio vegetazionale fra le varie essenze;
- il particolare rapporto esistente tra morfologia del territorio e struttura del soprassuolo;
- il particolare valore percettivo della configurazione estetica, dovuta all'alternanza tra copertura boschiva e suolo nudo.

I confini della zona sopradescritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di conservazione integrale finalizzata al mantenimento dell'attuale assetto paesistico e naturalistico dell'insieme (C I).

3. Divieti e limitazioni

Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi:

- incremento dei volumi esistenti con esclusione degli interventi consentiti al successivo punto 4 del presente articolo;
- apertura o la continuazione di attività estrattive di nuove cave;
- realizzazione e prosecuzione di impianti di discarica di rifiuti di qualsiasi genere;
- esecuzione di movimenti o livellamenti di terreno, anche di modesta entità o di qualsiasi altra modifica dell'andamento morfologico naturale;
- realizzazione di nuove linee elettriche aeree su tralicci;
- trasformazione colturale di aree di pascolo e di bosco.

4. Interventi ammissibili

Nella zona sono AMMESSI i seguenti interventi, fatte salve le norme e disposizioni di cui agli artt. 9 e 11 del Titolo I della presente normativa:

- realizzazione di opere di protezione antincendio, comprendenti tagli del sottobosco per apertura di tracciati di accesso, realizzazione di torrette di avvistamento in struttura lignea e creazione di vasche di accumulo di acqua utilizzando invasi naturali;
- opere di sistemazione di aree aperte per uso ricreativo e picnic che non comportino alterazione dell'andamento naturale dei terreni, taglio di vegetazione arborea o arbustiva né opere murarie;
- eventuali manufatti per la dotazione di servizi igienici dovranno essere in legno e dotati di depurazione chimica delle acque di scarico;
- realizzazione di aree di parcheggio che non comporti livellamenti di terreni, muri di sostegno, taglio di vegetazione o realizzazioni di pavimentazioni;
- opere di captazione idrica, da realizzare con tecniche di ingegneria ecologica;
- opere di adeguamento funzionale delle linee elettriche di media e bassa tensione;
- interventi di ristrutturazione edilizia anche integrale degli edifici esistenti, a parità di volume e con le limitazioni di cui ai punti 6 e 7 dell'art. 6, finalizzati al migliore inserimento paesistico, da ottenere attraverso la nuova composizione volumetrica e tipologica che preveda, in ogni caso, il contenimento delle altezze nei limiti di mt. 6,50 dal piano di campagna all'imposta della copertura a tetto. In caso di suolo in declivio, i predetti limiti di altezza sono rapportati alla quota media del declivio stesso;
- adeguamento impiantistico e funzionale anche attraverso ampliamento fino al 10% della volumetria esistente e sempre nei limiti di altezza fissati al punto precedente, negli interventi di ristrutturazione edilizia sugli edifici o complessi di edifici destinati, ovvero da destinare, ad attività turistico- ricettiva o agri-turistica;
- adeguamento igienico-funzionale e abitativo, anche attraverso ampliamento delle case esistenti, nonché adeguamento funzionale delle pertinenze agricole con esclusione degli edifici di valore ambientale e paesistico e di quelli di cui all'art.139 lett.b) e c) del D.L.vo 29/10/99 n.490. Eventuali ampliamenti non dovranno superare il limite del 10% e potranno essere concessi una sola volta per la stessa unità abitativa alle condizioni

previste dalla vigente normativa in materia;

- realizzazione, fino a quota di 1200 mt. s.l.m., di manufatti attinenti l'attività agro-silvo-pastorale (ricoveri per pastori ed animali) anche a carattere temporaneo e che comportino l'obbligo di rilascio di concessione edilizia previa autorizzazione ai sensi del D.L.vo 490/99.

ART. 14 - Zona di conservazione integrata del paesaggio di pendice montana e collinare (C.I.P.)

1. descrizione dei caratteri paesaggistici

La zona comprende aree agricole con presenza di boschi, cespugliati ed incolti che presentano rilevante interesse paesaggistico per:

- le visuali privilegiate delle emergenze naturalistiche, vegetazionali e morfologiche del Massiccio;

~~andamento naturale del terreno, caratteristiche formali e cromatiche della vegetazione spontanea, nonché per l'equilibrio estetico nei segni attività antropica quali terrazzamenti, sentieri, dimensioni e forma degli appezzamenti, colore e disposizione delle colture;~~

I confini della zona sopra descritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di conservazione integrata, dell'attuale paesaggio di pendice montana e collinare (C.I.P.).

3. Divieti e limitazioni

Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi:

- incremento dei volumi esistenti con esclusione degli interventi consentiti al successivo

punto 4 del presente articolo;

- apertura di nuove cave;
- prosecuzione della coltivazione di cave;
- realizzazione di impianti di discarica di rifiuti solidi urbani;
- alterazione dell'andamento naturale del terreno con esclusione delle aree agricole;
- trasformazione colturale dei pascoli;
- trasformazione di colture arboree in seminativo;
- l'espianto degli oliveti;
- la trasformazione di boschi cedui in colture arboree da frutto.

4. Interventi ammissibili

Nella zona sono AMMESSI i seguenti interventi, fatte salve le norme e disposizioni di cui agli artt. 9, 11 del Titolo I della presente normativa:

- opere di sistemazione di aree libere per uso ricreativo o attività sportive all'aperto che non comportino alterazione dell'andamento naturale dei terreni, realizzazione di muri di sostegno, taglio di alberi; eventuali manufatti esclusivamente destinati alla dotazione di servizi igienici e spogliatoi non dovranno superare il limite imposto dalla vigente normativa in materia;
- realizzazione di aree di parcheggio che non comporti livellamenti di terreno, muri di sostegno e taglio di alberi;
- opere di adeguamento delle infrastrutture di servizio a rete, delle antenne radio e ripetitori televisivi esistenti;
- ristrutturazione edilizia anche integrale degli edifici esistenti, a parità di volume e con le limitazioni di cui al punto 6 e 7 dell'art. 6, finalizzati al migliore inserimento paesistico, da ottenere attraverso la nuova composizione volumetrica e tipologica, che preveda in ogni caso il contenimento delle altezze nei limiti di mt. 7.50 dal piano di campagna all'imposta della copertura a tetto. In caso di suolo in declivio, i predetti limiti sono apportati alla quota media del declivio stesso;

- adeguamento igienico funzionale e abitativo, anche attraverso ampliamento, delle case esistenti, con esclusione degli edifici di valore ambientale e paesistico e di quelli di cui alle lettere b) e c) dell'art.139 del D.L.vo 490/99. Eventuali ampliamenti per l'adeguamento igienico-funzionale e abitativo delle case potranno essere concessi una sola volta per la stessa unità abitativa alle condizioni previste dalla vigente normativa regionale in materia;
 - adeguamento funzionale delle pertinenze agricole e degli impianti per attività produttive, anche attraverso ampliamento delle volumetrie alle condizioni previste dalla vigente normativa regionale in materia;
 - realizzazione di case rurali e relative pertinenze agricole, di impianti per attività produttive, i cui volumi non dovranno superare gli indici previsti dalle leggi regionali di settore;
 - adeguamento impiantistico e funzionale anche attraverso ampliamento fino al 10% della volumetria esistente, negli interventi di ristrutturazione edilizia sugli edifici o complessi di edifici destinati, ovvero da destinare, ad attività turistico-ricettiva o agrituristica;
- ristrutturazione urbanistica con le limitazioni di cui al punto 8 dell'art. 6 della presente normativa, per edifici o complessi di edifici da recuperare ad uso turistico ricettivo o agrituristico. Tali interventi, da realizzare nel rispetto dei criteri della tutela ambientale e finalizzati al migliore inserimento paesistico, devono prevedere la ricomposizione tipologica e volumetrica delle preesistenze ed i volumi di nuova edificazione non dovranno superare i limiti di m. 7.50 dal piano di campagna all'imposta della copertura a tetto.

Tutti i volumi derivanti da interventi di adeguamento e di nuove costruzioni di cui ai punti precedenti dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri di tutela ambientale o paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno, divieto di terrazzamenti). Le altezze delle nuove volumetrie dovranno essere contenute nei limiti di metri 7.50 dal piano di campagna all'imposta della copertura a tetto. In caso di suolo in declivio i predetti limiti di altezza sono rapportati alla quota media del declivio stesso. Eventuali volumetrie tecniche emergenti: silos, serbatoi, canne fumarie, impianti per produzione di energia alternativa eolica o solare potranno raggiungere l'altezza massima di mt.10,00.

ART. 15 – Zona di conservazione del paesaggio agricolo di declivio e fondovalle (C.A.F.)

1. Descrizione dei caratteri paesaggistici

La zona comprende aree a prevalente carattere agricolo con presenza di colture arboree tradizionali e di seminativo, che presentano interesse paesaggistico per le visuali delle emergenze naturalistiche, vegetazionali e morfologiche del Massiccio, per l'equilibrio estetico assunto dai segni di attività antropica per dimensioni e forma degli appezzamenti, per le caratteristiche formali e cromatiche delle colture tradizionali locali.

I confini della zona sopra descritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di conservazione del paesaggio agricolo di declivio e fondovalle (C.A.F.).

3. Divieti e limitazioni

Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi:

- incremento dei volumi esistenti con la esclusione degli interventi consentiti al successivo punto 4 del presente articolo;
- apertura di nuove cave;
- realizzazione di impianti di discarica di rifiuti solidi urbani,
- esecuzione di movimenti di terra che comporti estese e sostanziali trasformazioni della morfologia del terreno;
- espianto degli oliveti.



4. Interventi ammissibili

Nella zona sono AMMESSI i seguenti interventi, fatte salve le norme e disposizioni di cui agli artt. 9, 11 del Titolo I della presente normativa:

- opere di sistemazione di aree libere per uso ricreativo o sportivo all'aperto che non comportino la realizzazione di muri di sostegno, taglio di alberi. Eventuali manufatti esclusivamente destinati alla dotazione di servizi igienici e spogliatoi non dovranno superare il limite imposto dalla vigente normativa in materia;
- realizzazione di aree di parcheggio che non comporti livellamento di terreno, muri di sostegno e taglio di alberi;
- opere di adeguamento e realizzazione di infrastrutture di servizio a rete, opere di adeguamento e potenziamento delle antenne radio e dei ripetitori televisivi esistenti;
- installazione di protezioni stagionali delle colture, costituite da strutture smontabili;
- ristrutturazione edilizia integrale degli edifici esistenti, a parità di volume e con le limitazioni di cui ai punti 6 e 7 dell' art. 6, finalizzati al migliore inserimento paesistico da ottenere attraverso la nuova composizione volumetrica e tipologica, che preveda, in ogni caso il contenimento delle altezze nei limiti di m. (6,50) all' imposta della copertura a tetto. In caso di suolo in declivio i predetti limiti di altezza sono rapportati alla quota media del declivio stesso;
- adeguamento igienico-funzionale e abitativo, anche attraverso ampliamento delle case esistenti, nonché adeguamento funzionale delle pertinenze agricole con esclusione degli edifici di valore ambientale e paesistico e di quelli di cui alle lettere b) e c) dell' art. 139 del D.L.vo 490/99, da realizzarsi secondo quanto previsto ed alle condizioni delle leggi vigenti in materia;
- adeguamento funzionale degli impianti per attività produttive, anche attraverso ampliamento delle volumetrie, fino al raggiungimento degli indici e degli standards previsti dalla normativa di settore;
- realizzazione di case rurali e pertinenze agricole e nuovi impianti per attività produttive, i cui volumi non dovranno superare gli indici e gli standards previsti dalla normativa di settore.

Tutti i volumi derivanti da interventi di adeguamento e di nuove costruzioni di cui ai

85 AT

punti precedenti, non potranno superare i m. 7,50 dal piano di campagna all'imposta della copertura a tetto e dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri di tutela ambientale e paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno, divieto di terrazzamenti). In caso di suolo in declivio i predetti limiti di altezza sono rapportati alla quota media del declivio stesso. Eventuali volumetrie tecniche emergenti, connesse con la tipologia e la funzionalità delle pertinenze agricole e degli impianti per attività produttive, potranno raggiungere l'altezza massima di metri 10,00 dal piano di campagna. In caso di suolo in declivio i predetti limiti di altezza sono rapportati alla quota media di campagna del declivio stesso.

ART. 16 – Zona di conservazione integrata del paesaggio fluviale (C.I.F.)

1. Descrizione dei caratteri paesaggistici

La zona comprende aree agricole di vigneti e seminativo che presentano rilevante interesse paesaggistico per l'equilibrio estetico nei segni delle trasformazioni antropiche, per le dimensioni e la forma degli appezzamenti, per la disposizione delle colture, nonché interesse naturalistico per la presenza dell'alveo fluviale e della vegetazione spontanea tipica, per caratteristiche formali e cromatiche delle sponde fluviali.

I confini della zona sopra descritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di conservazione integrata dell'attuale paesaggio fluviale (C.I.F.).

3. Divieti e limitazioni

Nella zona, per una fascia di tutela di ml. 50 dal ciglio spondale, salvo maggiori divieti per esigenze di sicurezza idrogeologica indicate dalle competenti autorità, sono VIETATI i seguenti interventi:

- incremento dei volumi esistenti con l'esclusione degli interventi consentiti al successivo punto 4 del presente articolo;
- apertura di nuove cave;
- prosecuzione della coltivazione di cave;
- realizzazione di impianti di discarica di rifiuti di qualsiasi tipo;
- alterazione dell'andamento naturale del terreno;
- trasformazione ad uso monocolturale di colture differenziate;
- trasformazione delle colture arboree;
- espianto degli oliveti.

4. Interventi ammissibili

Nella zona sono AMMESSI i seguenti interventi, fatte salve le norme e le disposizioni di cui agli artt. 9 e 11 del Titolo I della presente normativa:

- ~~opere di sistemazione di aree libere per uso ricreativo o attività sportive all'aperto che non~~ comportino alterazione dell'andamento naturale dei terreni, realizzazione di muri di sostegno, taglio di alberi. Eventuali manufatti esclusivamente destinati alla dotazione di servizi igienici e spogliatoi non dovranno superare il limite imposto dalla vigente normativa in materia;
- realizzazione di aree di parcheggio che non comporti livellamenti di terreno, muri di sostegno e taglio di alberi;
- opere di adeguamento delle infrastrutture di servizio a rete, con realizzazione di nuovi impianti interrati;
- installazione di protezioni stagionali delle colture ed impianto di serre stagionali costituite da strutture smontabili;
- adeguamento igienico-funzionale e abitativo, anche attraverso ampliamento delle case esistenti, nonché adeguamento funzionale delle pertinenze agricole con esclusione degli edifici di valore ambientale e paesistico e di quelli di cui alle lettere b) e c) dell'art. 139 del D.L.vo 490/99, da realizzarsi secondo quanto previsto ed alle condizioni delle leggi

vigenti in materia;

realizzazione ed adeguamento funzionale degli impianti per attività produttive e case rurali, anche attraverso ampliamento delle volumetrie, fino al raggiungimento degli indici e degli standards previsti dalla normativa di settore, salvo maggiori limitazioni imposte da esigenze di tutela del paesaggio.

Tutti i volumi derivanti dagli interventi di cui al presente punto non potranno superare i m. 7,50 dal piano di campagna all'imposta della copertura a tetto e dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri di tutela ambientale o paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno, divieto di terrazzamenti). Eventuali volumetrie tecniche emergenti: silos, serbatoi, canne fumarie, impianti per produzione di energia alternativa eolica o solare potranno raggiungere l'altezza massima di mt. 10,00.

ART. 17- Zona di protezione del paesaggio agricolo di fondovalle (P.A.F.)

1. Descrizione dei caratteri paesaggistici

La zona comprende aree agricole con presenza di colture arboree e di seminativo misto, che presentano interesse paesaggistico per il loro inserimento nel contesto del Massiccio e per il rapporto esteticamente equilibrato fra caratteri naturali e segni della trasformazione antropica. I confini della zona sopra descritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di Trasformabilità Controllata, finalizzate all'individuazione del grado di sviluppo delle attività agricole e produttive esistenti, compatibili con l'attuale equilibrio paesistico (P.A.F.).

3. Divieti e limitazioni

Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi:

- apertura di nuove cave;
- realizzazione di impianti di discarica di rifiuti solidi urbani;
- esecuzione di movimenti di terra che comporti estese e sostanziali trasformazioni della morfologia del terreno;
- l'espianto degli oliveti.

4. Interventi ammissibili

Nella zona sono AMMESSI i seguenti interventi, fatte salve le norme e disposizioni di cui agli artt. 9 e 11 del Titolo I della presente normativa:

- realizzazione di aree di parcheggio che non comporti rilevanti movimenti di terra, muri di sostegno e taglio di alberi;
- opere di sistemazione di aree libere per uso ricreativo o attività sportive all'aperto che non comportino alterazione dell'andamento naturale dei terreni, realizzazione di muri di sostegno, taglio di alberi. Eventuali manufatti esclusivamente destinati alla dotazione di servizi igienici e spogliatoi non dovranno superare il limite imposto dalla vigente normativa in materia;
- opere di adeguamento delle infrastrutture di servizio a rete, delle antenne radio e ripetitori televisivi esistenti. Realizzazione di nuovi impianti interrati, installazione di protezioni stagionali delle colture ed impianto di serre stagionali costituite da strutture smontabili;
- ristrutturazione edilizia integrale degli edifici esistenti, a parità di volume e con le limitazioni di cui ai punti 6 e 7 dell'art. 6, finalizzati al migliore inserimento paesistico, da ottenere attraverso la nuova composizione volumetrica e tipologica, che preveda in ogni caso il contenimento delle altezze nei limiti di m. 7,50 dal piano di campagna all'imposta della copertura a tetto;
- adeguamento igienico funzionale e abitativo, anche attraverso ampliamento delle case esistenti, nonché adeguamento funzionale delle pertinenze agricole con esclusione degli edifici di valore ambientale e paesistico e di quelli di cui alle lettere b) e c) dell'art. 139 del D.L.vo 490/99, da realizzarsi secondo quanto previsto ed alle condizioni delle leggi vigenti in materia;



- adeguamento funzionale degli impianti per attività produttive, anche attraverso ampliamento delle volumetrie, fino al raggiungimento degli indici e degli standards previsti dalla normativa di settore;

realizzazione di case rurali e pertinenze agricole, impianti per attività produttive, i cui volumi non dovranno superare indici e standards previsti dalla normativa di settore.

Tutti i volumi derivanti da interventi di adeguamento e di nuove costruzioni di cui ai punti precedenti, non potranno superare i m. 7.50 dal piano di campagna all'imposta della copertura a tetto e dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri di tutela ambientale o paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno, divieto di terrazzamenti). Eventuali volumetrie tecniche emergenti: silos, serbatoi, canne fumarie, impianti per produzione di energia alternativa eolica o solare potranno raggiungere l'altezza massima di mt. 10,00.

ART. 18 - Zona di recupero urbanistico edilizio e di restauro paesistico ambientale (R.U.A.)

1. Descrizione dei caratteri paesaggistici

La zona comprende aree urbanizzate di elevato valore paesistico costituite tanto dal tessuto edilizio di antica formazione ovvero tradizionale quanto da borghi, nuclei sparsi ed insediamenti edificati anche di recente impianto con relative aree contigue. L'interesse paesaggistico della zona risiede nell'adattamento alle singolarità e alle emergenze geomorfologiche degli insediamenti abitativi, nell'equilibrio volumetrico e cromatico tra tessuto edilizio storico e caratteri dell'ambiente naturale, nella compatibilità delle espansioni recenti rispetto all'immagine urbana consolidata ovvero alle connotazioni paesistiche dei siti. La zona comprende i centri storici e gli abitati di più recente impianto, con le relative aree contigue; i borghi ed i nuclei storici isolati; gli insediamenti di più recente edificazione posti lungo i tracciati infrastrutturali.

I confini della zona sopra descritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per il recupero e riassetto urbanistico e per il restauro paesistico ambientale (R.U.A.).

3. Divieti e limitazioni

Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi;

- apertura di nuove cave di qualunque materiale e prosecuzione della coltivazione di eventuali cave esistenti;
- realizzazione di impianti di discarica di rifiuti di qualsiasi tipo;
- esecuzione di movimenti di terra che comporti estese e sostanziali trasformazioni della morfologia del terreno;

l'espianto della vegetazione arborea e degli oliveti, ad eccezione dei casi di realizzazione di attrezzature pubbliche e di edilizia residenziale;

- realizzazione di elettrodotti od altre infrastrutture aeree;
- ristrutturazione urbanistica per le aree interne ai perimetri dei centri storici e dei nuclei e complessi rurali di valore storico ed ambientale, individuati ed approvati secondo le disposizioni di cui all'art. 5 p.to 2 della presente normativa.

4. Interventi ammissibili

Nella zona sono AMMESSI i seguenti interventi, fatte salve le norme e disposizioni di cui agli artt. 9, 11 del Titolo I della presente normativa:

- riqualificazione dell'aspetto delle pubbliche strade, piazze e marciapiedi, scale e luoghi di sosta, che possono prevedere anche elementi di arredo urbano, impianti di illuminazione, panchine o sedili, muretti e spartitraffico, aiuole, alberature e giardini pubblici. Tali elementi dovranno essere compatibili con il ripristino dei caratteri costitutivi del paesaggio urbano, usando in prevalenza materiali lapidei tradizionali a faccia vista e colori naturali;

- realizzazione delle attrezzature pubbliche per il rispetto degli standards urbanistici ai sensi delle leggi statali e regionali. Negli strumenti di pianificazione e attuazione della medesima dovranno essere individuati suoli ed edifici esistenti di proprietà comunale, da destinare, previo recupero, ad attrezzature pubbliche. Qualora detti immobili non risultino idonei alla destinazione programmata possono essere individuati suoli o edifici privati da destinare a tale scopo. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tenere conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, rispetto della geomorfologia del terreno, divieto di terrazzamenti). L'altezza degli edifici di nuova costruzione non potrà superare quella media degli edifici esistenti al contorno e, comunque, non potrà superare i 10 metri;

- opere di sistemazione delle aree ed infrastrutture primarie di pertinenza delle attrezzature da realizzare per il raggiungimento degli standards urbanistici di settore, di cui al punto precedente;

ristrutturazione edilizia da eseguire secondo le limitazioni e prescrizioni dettate dall'art. 6 punti 6 e 7 della presente normativa. Eventuali ampliamenti per l'adeguamento igienico-sanitario e tecnologico delle unità abitative non devono superare il limite massimo del 20% della superficie residenziale esistente e non possono interessare unità derivanti da frazionamenti effettuati successivamente alla data di vigenza del presente Piano. E' comunque sempre consentita la superficie necessaria per la realizzazione dei servizi igienici.

Tutti i volumi derivanti dagli interventi di ristrutturazione edilizia, ovvero di ampliamento nei casi di adeguamento, dovranno, in ogni caso, tener conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno). L'altezza dei nuovi volumi non potrà eccedere rispetto a quella degli edifici al contorno. Per gli edifici di valore storico-artistico e ambientale-paesistico nonché per quelli di cui alle lettere b) e c) dell'art.139 del D.L.vo 490/99 non può prevedersi adeguamento che comporti ampliamento volumetrico.

5. Strumenti di pianificazione ed attuazione della pianificazione urbanistica

Le aree ricadenti nella zona disciplinata dal presente articolo (R.U.A.) ed esterne ai perimetri dei centri storici e dei nuclei e complessi rurali di valore storico ed ambientale,

individuati ed approvati secondo le disposizioni di cui all'art. 5 p.to 2 della presente normativa, sono sottoposte alle norme dettate dagli strumenti ordinari di pianificazione e di attuazione della pianificazione urbanistica. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tener conto dei criteri di tutela paesistica: rispetto dei punti di vista panoramici; rispetto della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno; divieto di terrazzamenti; rispetto delle caratteristiche tipologiche e compositive tradizionalmente connesse con le destinazioni funzionali dei manufatti.

Le altezze degli edifici di nuova costruzione non potranno superare:

- quella media degli edifici esistenti al contorno dal piano di campagna, in contesto edificato, con altezza comunque inferiore a mt. 12;
- mt. 8,00 dal piano di campagna all'imposta della copertura inclinata, a falda doppia o semplice, nelle aree di nuova espansione residenziale;
- mt. 7,50 dal piano di campagna all'imposta della copertura inclinata, a falda doppia o semplice, nelle aree agricole ovvero di insediamento sparso;
- mt. 10,00 dal piano di campagna alla gronda nelle aree di insediamento produttivo ovvero individuate per la realizzazione di attrezzature pubbliche di cui al precedente p.to 4 del presente articolo.

Eventuali volumetrie tecniche emergenti: silos, serbatoi, canne fumarie, impianti per produzione di energia alternativa eolica o solare potranno raggiungere l'altezza massima di mt. 10,00.

ART. 19 - Zona di valorizzazione degli insediamenti rurali infrastrutturati (V.I.R.I.)

1. Descrizione dei caratteri paesaggistici

La zona comprende aree a prevalente carattere agricolo con presenza di un tessuto edificato diffuso, costituito da originario insediamento di case sparse riconnesso da edilizia a destinazione residenziale, commerciale e produttiva di più recente impianto, anche indotta dalle opere infrastrutturali. I confini della zona sopra descritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per la valorizzazione e il riassetto delle aree ed insediamenti rurali infrastrutturati e di recente impianto (V.I.R.I.).

3. Divieti e limitazioni

Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi:

- apertura di nuove cave di qualunque materiale e prosecuzione della coltivazione di eventuali cave esistenti;
- realizzazione di impianti di discarica di rifiuti di qualsiasi tipo,
- esecuzione di movimenti di terra che comporti sostanziali trasformazioni della morfologia del terreno,
- espianto degli uliveti;

4. Interventi ammissibili

Ai fini del riassetto delle aree e degli insediamenti rurali infrastrutturati e di recente impianto nella zona sono AMMESSI interventi edificatori a carattere abitativo, rurale, produttivo, commerciale, artigianale e industriale nonché attrezzature pubbliche nel rispetto degli standards urbanistici ai sensi delle leggi statali e regionali di settore. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tener conto dei seguenti criteri di tutela paesistica:

- rispetto dei punti di vista panoramici;
- rispetto della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno;
- rispetto delle caratteristiche tipologiche e compositive tradizionalmente connesse con le destinazioni funzionali dei manufatti.

Le altezze degli edifici di nuova costruzione non potranno superare:

- quella media degli edifici esistenti al contorno dal piano di campagna, in contesto edificato; è comunque sempre consentito l'adeguamento all'altezza del fabbricato esistente in caso di sopraelevazione parziale od ampliamento;
- mt. 7.50 dal piano di campagna all'imposta della copertura inclinata, nelle aree di nuovo insediamento abitativo a carattere sparso;
- mt. 10,00 dal piano di campagna alla gronda per i manufatti a destinazione produttiva, industriale, artigianale, commerciale, ovvero per le volumetrie destinate ad attrezzature pubbliche.

Le distanze tra i fabbricati non dovranno essere inferiori a mt.10,00 con vincolo di inedificabilità per le aree di distacco.

Eventuali volumetrie tecniche emergenti: silos, serbatoi, canne fumarie, impianti per produzione di energia alternativa eolica o solare potranno raggiungere l'altezza massima di mt.10,00.



ART. 20 - Zona di riqualificazione delle aree di cave e miniere (R.A.C.M.)

1. Descrizione dei caratteri paesaggistici

La zona comprende le aree di miniera e di cave. Gli originari caratteri paesistici sono stati alterati negli anni dall'attività estrattiva che ha modificato la geomorfologia del sito.

I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

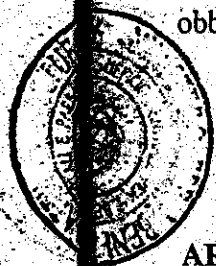
La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per la riqualificazione paesistica ed ambientale delle aree di cave e miniere (R.A.C.M.).

3. Interventi ammissibili

La prosecuzione o la ripresa dell'attività estrattiva nelle aree ricadenti nella presente zona deve essere condotta secondo le tecniche e i metodi indicati all'art. 11 p.to 2 del Titolo I.

E' consentita la realizzazione delle volumetrie tecniche strettamente necessarie per la conduzione dell'attività stessa. In ogni caso i nuovi volumi non dovranno interferire con le direttrici di libera visuale panoramica sui rilievi montani, godibile dalle strade, dalle aree e siti accessibili al pubblico.

Le aree, gli impianti ed i manufatti resi disponibili per la progressiva dismissione e cessazione dell'attività estrattiva, devono essere sottoposte a recupero ambientale e paesistico e possono essere destinate ad attività compatibili con il carattere e le vocazioni specifiche della zona (scientifico-tecnologiche, produttive, turistico-ricettive, culturali) in attuazione di obbligatorio piano esecutivo di dettaglio di iniziativa pubblica.



ART. 21 - Zona di Valorizzazione di Sito Paleontologico (V.A.G.).

La zona comprende l'area nelle immediate vicinanze dell'abitato di Pietraroja, nell'ambito di un più vasto sito di importanza archeologica.

La zona è sottoposta a norme di tutela per la valorizzazione finalizzate alla creazione di un parco paleontologico del Titerno di rilevante valore scientifico in quanto vi sono presenti impronte fossili della speciale ittiofauna marina che testimoniano l'orogenesi dell'Appennino meridionale nel corso dell'era Secondaria o Mesozoica.

Per la riconversione dell'area dovrà essere redatto apposito piano attuativo di dettaglio a cura della Amministrazione Comunale di concerto con la Soprintendenza Archeologica competente per territorio e la Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici ed Artistici e Storici competente.

Nelle more dell'approvazione del piano di cui al precedente comma nella zona sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui all'art. 8-9-10-11 del Titolo I della presente normativa.

ART. 22 - Zona di valorizzazione turistico-sportiva (V.A.T.)**1. Descrizione dei caratteri paesaggistici**

La zona comprende prevalentemente aree anche ad alta quota con presenza di attrezzature turistico-sportive o di tessuti edilizi di recente formazione a vocazione e potenzialità turistico-sportiva.

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per la valorizzazione turistico-sportiva (V.A.T.).

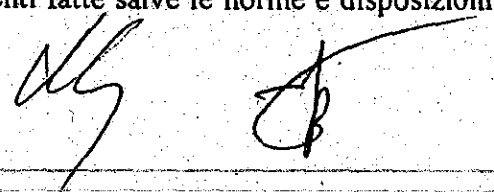
3. Divieti e limitazioni

Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi:

- opere di edilizia residenziale;
- incremento dei volumi esistenti con esclusione degli interventi consentiti al successivo punto 4;
- apertura e prosecuzione di cave;
- realizzazione e prosecuzione di discariche;
- realizzazione di nuove linee elettriche aeree su tralicci;
- installazione di apparecchiature per la trasmissione di segnali radio-televisivi e telefonici.

4. Interventi ammissibili

Nella zona sono AMMESSI i seguenti interventi fatte salve le norme e disposizioni di cui



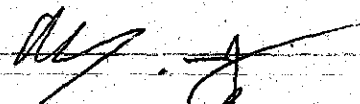
agli artt. 9 e 11 del Titolo I della presente normativa:

- adeguamento funzionale degli impianti di risalita e delle piste da sci utilizzando gli attuali tracciati;
- realizzazione di nuove piste e di impianti di risalita, secondo i limiti della vigente normativa in materia, nella località di Bocca della Selva e di Campo Le Fosse;
- adeguamento impiantistico-funzionale anche attraverso ampliamento della volumetria esistente, secondo la vigente normativa Regionale in materia e nei limiti di altezza fissati al paragrafo successivo, negli interventi di ristrutturazione edilizia sugli edifici turistici e residenziale o su complessi di edifici destinati o da destinare ad attività turistico-ricettiva;
- realizzazione di opere per attrezzature turistico-alberghiere per la ristorazione e le attività ricettive la cui cubatura deve contenersi nei limiti di mc. 10.000 nelle località Bocca della Selva e mc. 5.000 nella località Campo Maiuri e Miralago;
- realizzazione di infrastrutture indispensabili per lo svolgimento delle attività sciistico-sportive quali rifugi e depositi di attrezzature da realizzarsi in legno. Per tali opere deve essere richiesta l'autorizzazione ai sensi del D.L.vo 490/99;
- opere di sistemazione di aree all'aperto per uso ricreativo e per attività per il tempo libero che non comportino alterazioni dell'andamento naturale del terreno, taglio di vegetazione arborea né opere murarie. Eventuali servizi igienici devono essere in legno e dotati di depurazione chimica delle acque di scarico;
- opere per attrezzature leggere in legno per la commercializzazione di prodotti locali che devono essere, comunque, autorizzate ai sensi del D.L.vo 490/99;
- realizzazione di aree di parcheggio secondo i limiti stabiliti dalle vigenti leggi in materia.
- Tutti i volumi derivanti da ampliamenti o nuove costruzioni devono essere realizzati nel rispetto dei criteri di tutela ambientale e paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno).

Le altezze delle nuove volumetrie relative alle opere di attrezzature turistico-alberghiere devono essere contenute nel limite di 10 m. all'imposta della copertura del tetto. In caso di suolo in declivio, il predetto limite di altezza è rapportato alla quota media di declivio stesso.

Si deve far ricorso per tali attrezzature a tipologie e materiali di uso locale.

Nel caso in cui, per la realizzazione delle opere consentite, si rendesse necessario l'abbattimento di alberi, questi potranno essere recisi solo dopo che sia stata acquisita la




preventiva autorizzazione da parte degli organi competenti.

ART. 23 – Emergenze monumentali isolate di rilevante interesse paesistico

Il territorio circostante le emergenze monumentali isolate di rilevante interesse paesistico indicate nell'elenco che segue è sottoposto per una fascia di 300 metri di raggio al regime di conservazione integrale (C.I.), come disciplinato dall'art. 13 della presente normativa e con i seguenti divieti:

- incremento dei volumi esistenti di qualsiasi tipo;
- pavimentazione di aree agricole;
- aperture di nuove strade carrabili;
- installazione di tettoie o simili.

Il predetto regime si applica ai seguenti elementi o complessi:

Cerreto Sannita: Convento Madonna delle Grazie

Cerreto Sannita: Convento Madonna della Libera

Faicchio: Convento S. Pasquale

Faicchio: Chiesa Ave Gratia Plena

Gioia Sannitica: Castello

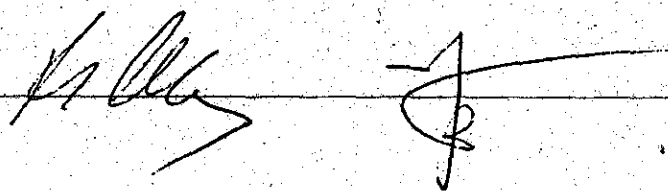
Piedimonte Matese: Santuario S. Maria Occorrevole

Piedimonte Matese: Chiesa S. Maria di Costantinopoli

S. Angelo d'Alife: Castello – Rupecanina

Raviscanina: Borgo medievale – Rupecanina

Sono comunque sempre consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo.

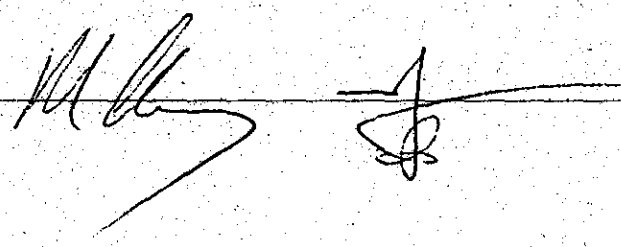


ART. 24 – Siti di Importanza Comunitaria

Il territorio regolato dal presente Piano è interessato dalla presenza di 8 siti di Importanza Comunitaria sotto riportati, al momento proposti dalla Regione Campania e comunicati alla Commissione della CEE per l'inserimento della rete "Natura 2000" prevista dalla direttiva 92/43 CEE (Habitat). Per tali Siti, ancorché in assenza della formalizzazione da parte della Commissione delle Comunità Europee, sussiste l'obbligo di prevenire alterazioni degli habitat naturali e degli habitat di specie. A tal fine a tutti gli interventi previsti nei territori dei predetti 8 S.I.C. dovranno essere applicate le valutazioni di incidenza di cui all'art. 5 del DPR 8/7/1997 n. 357.

- Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) denominato "Matese Casertano" (sigla IT8010014);
- Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) denominato "Media Valle del fiume Volturno" (sigla IT8010013);
- Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) denominato "Lago di Gallo" (sigla IT8010011);
- Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) denominato "La Gallinola – Montemiletto – Monti del Matese" (sigla IT7282287);
- Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) denominato "Pendici meridionali del Monte Mutria" (sigla IT8020009);
- Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) denominato "Alta Valle del fiume Lete" (sigla IT8010001);
- Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) denominato "Lago di Letino" (sigla IT8010012);
- Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) denominato "Alta Valle del fiume Titerno" (sigla IT8020002);

ART. 25 – Opere pubbliche e di interesse pubblico



E' consentito in tutte le zone del presente Piano anche in deroga alle norme e prescrizioni delle singole zone di cui alla presente normativa, la realizzazione e/o l'adeguamento degli impianti tecnologici ed infrastrutturali, purché interrati, quali sistemi fognari e di depurazione, idrici, elettrici, telefonici e sistemi di pubblica utilità sia di rilevanza comunale che sovracomunale; l'adeguamento ed il potenziamento delle reti ferroviarie con le opere connesse con l'abolizione dei passaggi a livello; la bonifica e la sistemazione degli alvei e dei canali ricadenti nelle aree del presente Piano.

Ai sensi delle circolari del P.C.M. n. 1.2.3763/6 del 20/4/82 e n. 3763/6 del 24/6/1982, la localizzazione dei manufatti e delle volumetrie strettamente indispensabili alla realizzazione e funzionalità dei predetti impianti tecnologici ed infrastrutturali dovrà preventivamente essere autorizzata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. I progetti esecutivi di dette opere, che dovranno tenere conto dei criteri di tutela paesistica, se in deroga alla normativa di zona in cui esse ricadono, dovranno recepire eventuali indicazioni e prescrizioni dettate dalla Soprintendenza BB.AA.AA.SS. e dalla Soprintendenza Archeologica (se ricadenti in area di interesse archeologico). Le procedure autorizzative delle predette opere sono quelle sancite dal D.L.vo 490/99.



ART. 26 - Norme transitorie

Le autorizzazioni già rilasciate per opere non ancora iniziate sono da ritenersi annullate se in contrasto con le norme del presente Piano.

E' consentito in tutte le zone del presente piano, anche in deroga alle norme e prescrizioni delle singole zone di cui alla presente normativa, il completamento delle opere legittimamente assentite, già iniziate ovvero in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente piano, nonché la realizzazione e/o completamento delle opere infrastrutturali primarie e secondarie per le aree di edilizia residenziale pubblica e convenzionata già realizzata alla data di entrata in vigore del presente piano.

Ai fini del potenziamento ed adeguamento dei servizi e delle strutture di interesse locale e sovracomunale è consentita, in deroga alle norme di zona in cui le stesse ricadono, la realizzazione delle seguenti opere:

- Comune di Cusano Mutri: bretella di collegamento tra le superstrade Benevento-Campobasso e Benevento-Caianello, diramazione per Cusano Mutri (zona C.A.F., C.I.F., art. 15 e 16, Titolo II);
- Comune di Cerreto Sannita: bretella di collegamento tra le superstrade Benevento-Caianello e Benevento-Campobasso con le aree interne (Zona C.I. e C.I.P., art. 13 e art. 14 Titolo II);
- Comune di Faicchio: opere di completamento degli impianti sportivi (zona C.A.F., art. 15 Titolo II);
- Comune di San Lorenzello: opere di completamento Area Agrituristiche Valle Santa (Zona C.I., art. 13 Titolo II).
- Comune di Alife: ampliamento della zona V.I.R.I. così come stabilito nell'accordo di programma approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania in data 18/11/97 n.22048 e pubblicato sul B.U.R.C. n.61 del 9/12/97.



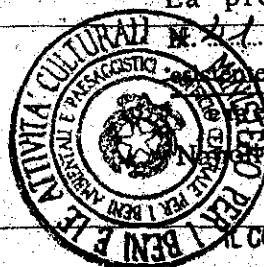
Per la valorizzazione delle espressioni artistiche connesse alla produzione di ceramiche dei Comuni di S. Lorenzello e Cerreto Sannita, e per la salvaguardia delle attività artigianali tradizionali di ciascun Comune è in ogni caso consentito, in deroga alle norme di zona l'adeguamento funzionale in situ degli impianti di produzione secondo la vigente legislazione in materia.

Le opere sopra indicate, di rilevanza comunale ovvero sovracomunale, dovranno essere sottoposte all'autorizzazione ex art. 151 del D.L.vo 29/10/99 n.490.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

La presente copia composta di
..... fogli è conforme all'originale
presente agli atti di
quest'Ufficio.



31-10-2000

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
Dott. AMELIA TORTORA

[Handwritten signature]